

Causa C-509/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

8 agosto 2023

Giudice del rinvio:

Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia)

Data della decisione di rinvio:

7 agosto 2023

Ricorrente:

SIA Laimz

Resistente:

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija (Ispettorato delle lotterie e dei giochi d'azzardo)

Oggetto del procedimento principale

Ricorso di annullamento della decisione dell'Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija (Ispettorato delle lotterie e dei giochi d'azzardo; in prosieguo: l'«ispettorato»), che infligge alla ricorrente una sanzione per violazione dei requisiti stabiliti dalla Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (legge sulla prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione nucleare) in relazione all'esame dei clienti e del loro status.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, il giudice del rinvio chiede l'interpretazione delle disposizioni della direttiva 2015/849 al fine di chiarire i criteri in base ai quali si può ritenere che una persona sia un soggetto che intrattiene stretti legami con una persona politicamente esposta e se i soggetti obbligati appartenenti allo

stesso gruppo possano condividere tra loro informazioni relative all'esame dei clienti e utilizzare le informazioni ottenute, nonché le situazioni che richiedono l'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che un singolo può essere considerato un soggetto con il quale una persona politicamente esposta intrattiene stretti legami per il solo fatto che tali persone fanno parte di uno stesso ente pubblico, senza valutare nessun'altra circostanza.
- 2) Se l'[articolo 3, punto 9], della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che, per stabilire se una persona rivesta lo status di persona politicamente esposta, è necessario stabilire se tale persona occupi una carica fra quelle elencate in detto articolo e, inoltre, indagare e verificare che si tratti di una posizione di alto livello e non di livello medio o inferiore.
- 3) Se l'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con il paragrafo 8 dello stesso articolo, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono consentire ai soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva medesima, considerati società appartenenti allo stesso gruppo, di condividere informazioni tra loro, anche concludendo accordi di condivisione di informazioni e assicurando la reciproca circolazione delle informazioni e la possibilità di avvalersene reciprocamente, al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva 2015/849.
- 4) Se l'articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l'articolo 3, punti 12 e 15, della medesima direttiva, consenta inoltre di utilizzare tali informazioni o decisioni e di avvalersene in più imprese appartenenti allo stesso gruppo, laddove si tratti di decisioni adottate nell'ambito del gruppo dall'alta dirigenza di un'impresa appartenente al gruppo.
- 5) Se l'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, della stessa, debba essere interpretato nel senso che i soggetti obbligati non sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica dei clienti commerciali già esistenti, qualora non siano scaduti né il periodo previsto dalla normativa nazionale né il periodo previsto dalle procedure del sistema di controllo interno per adottare nuove misure di adeguata verifica della clientela e il soggetto obbligato non sia a conoscenza di nuovi elementi che possano influire sulla valutazione del rischio effettuata nei confronti del cliente interessato.
- 6) Se l'obbligo imposto ai soggetti obbligati, ai sensi dell'articolo 11, lettera d), della direttiva 2015/849, di applicare misure di adeguata verifica della clientela qualora, al momento dell'incasso delle vincite, all'atto della

puntata, o in entrambe le occasioni, l'operazione abbia un valore complessivo pari o superiore a EUR 2 000, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate, debba interpretarsi nel senso che tali misure devono essere applicate ogniqualvolta l'importo totale dell'operazione raggiunga EUR 2 000, indipendentemente dall'intervallo di tempo in cui l'importo di EUR 2 000 previsto da tale disposizione sia nuovamente raggiunto.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Trattato sull'Unione europea, articolo 5, paragrafo 4, primo comma.

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione: considerando 30, 31, 32 e 34 e articolo 3, punti 9, 11, lettera a), 12 e 15, articoli 5, 8, paragrafi 1 e 2, articolo 11, lettere a), d) e f), articolo 13, paragrafo 1, lettere da a) a d), e paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 5, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 45, paragrafi 1 e 8.

Giurisprudenza

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2022, C-562/20, Rodl & Partner, EU:C:2022:883, punto 91.

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (legge sulla prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione nucleare)¹: articolo 1, punti 2¹, lettera a), 8¹, 18 e 18², articolo 3, paragrafi 1, punto 7, 2 e 2¹, articolo 10, paragrafo 1, articolo 11, paragrafo 1, punti 1 e 4, articolo 11¹, paragrafi 1, punti 1 e 5, 2, 6 e 7, articolo 25, paragrafo 2, e articolo 29, paragrafo 1.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La ricorrente è una società commerciale iscritta nel registro delle imprese nella Repubblica di Lettonia, la cui attività commerciale consiste nel fornire servizi nel settore dei giochi d'azzardo e delle scommesse. Il capitale sociale della ricorrente

¹ Tutta la legislazione lettone di applicazione generale, nelle sue versioni attuale e storica, è disponibile sul sito web: <https://likumi.lv/>.

è interamente detenuto dalla SIA Optibet, operante anch'essa nel settore dei giochi d'azzardo e delle scommesse. Entrambe le società fanno parte del gruppo Enlabs AB, società registrata in Svezia.

- 2 Il 2 marzo 2020 la ricorrente e la SIA Optibet hanno stipulato un contratto volto a fornire l'accesso a soluzioni tecniche, ai sensi del quale la SIA Optibet ha sviluppato una soluzione tecnica che consente la raccolta e il trattamento delle informazioni conformemente ai requisiti della legge sulla prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione nucleare (in prosieguo: la «legge sulla prevenzione»). La SIA Optibet ottiene informazioni da terzi al fine di eseguire la valutazione e la gestione dei rischi con riferimento ai requisiti della legge sulla prevenzione; tali informazioni riguardano lo status di persona politicamente esposta, la situazione afferente le sanzioni e la situazione riguardante le informazioni negative presenti sui mezzi di comunicazione. Da parte sua, la SIA Optibet, in qualità di società madre della ricorrente, fornisce a quest'ultima l'accesso a soluzioni tecniche e servizi informativi forniti da terzi, al fine di garantire l'uso più efficiente possibile delle risorse e il rispetto uniforme dei requisiti della legge sulla prevenzione all'interno del gruppo di imprese.
- 3 Tra il 10 febbraio 2022 e il 4 marzo 2022 l'Ispettorato ha proceduto a un controllo presso la ricorrente nel settore della prevenzione del riciclaggio di denaro e ha dichiarato che un cliente della ricorrente, al quale essa forniva servizi di giochi d'azzardo interattivi dal 23 agosto 2021 (in prosieguo: il «cliente»), doveva essere considerato un soggetto collegato a una persona politicamente esposta.
- 4 Il 14 marzo 2022 l'Ispettorato ha effettuato un nuovo controllo presso la ricorrente, nell'ambito del quale sono stati verificati i depositi versati il 27 e il 28 gennaio 2022, la data in cui il cliente è stato registrato come giocatore, il modo in cui l'identità di quest'ultimo è stata accertata, il modo in cui era stato applicato il sistema di controllo interno e le procedure seguite per quanto riguarda l'esame del cliente. Il 14 marzo 2022 è stato redatto il corrispondente verbale di ispezione nel quale si afferma quanto segue.
- 5 Qualora si constati che il cliente è una persona politicamente esposta, si porrà fine al rapporto d'affari con lui, ma se il cliente è un familiare di una persona politicamente esposta o un soggetto con il quale detta persona intrattiene stretti legami, il rapporto d'affari può continuare con il consenso dell'alta dirigenza del richiedente.
- 6 Nel 2020, 2021 e 2022 la ricorrente non ha constatato l'esistenza di rapporti d'affari con soggetti che intrattenevano stretti legami con persone politicamente esposte. Inoltre, la ricorrente non ha eseguito l'esame del cliente a seguito del raggiungimento della soglia di verifica (EUR 2 000), avvenuto il 26 agosto 2021, da cui sarebbe scaturito l'obbligo di chiedere al cliente informazioni sulle fonti di reddito, sull'entità di queste ultime, sul bilancio previsto per i giochi d'azzardo, nonché sullo status di persona politicamente esposta, di familiare di tale persona o di soggetto che intrattiene strette relazioni con quest'ultima, nonché di verificare

le informazioni su banche dati pubblicamente accessibili al fine di individuare ulteriori fattori di rischio.

- 7 Tenuto conto delle abitudini di gioco del cliente e dell'importo delle scommesse, il 31 gennaio 2022 la ricorrente ha avviato un esame approfondito del cliente, chiedendogli ulteriori informazioni. La ricorrente ha preso in considerazione i depositi versati dal cliente per un importo di EUR 15 000, che hanno comportato l'assegnazione al cliente di un grado di rischio medio-alto il 14 settembre 2021, nonché i dati storici del cliente provenienti dal suo profilo della SIA Optibet. Inoltre, sulla base del contratto di condivisione di dati stipulato con la SIA Optibet, la ricorrente si è conformata alla decisione dell'alta dirigenza della SIA Optibet del 27 marzo 2020 di mantenere il rapporto con il cliente ad alto rischio. Di solito, nel corso dell'esame del cliente, la ricorrente non esegue la revisione o il confronto dei propri clienti con le informazioni ottenute da SIA Optibet.
- 8 L'Ispettorato ha quindi concluso, a seguito dei risultati del controllo da esso effettuato, che la ricorrente non aveva proceduto all'esame del cliente, sebbene la soglia richiesta per tale esame fosse stata raggiunta, non aveva determinato lo status del cliente di soggetto con il quale la persona politicamente esposta intrattiene stretti legami e non aveva sottoposto il cliente ad un esame approfondito a tal proposito.
- 9 Alla luce di quanto sopra, con decisione del 15 giugno 2022, l'Ispettorato ha sanzionato la ricorrente per non aver rispettato i requisiti previsti dalla normativa.
- 10 Nella sua decisione, l'Ispettorato ha ritenuto che, all'inizio del rapporto d'affari con il cliente e nell'ulteriore svolgimento di tale rapporto, la ricorrente non poteva utilizzare e basarsi sull'esame del cliente effettuato da un'altra società (SIA Optibet), sebbene collegata alla ricorrente; la ricorrente avrebbe dovuto effettuare tale esame in modo autonomo e indipendente. A suo parere, dal momento che la ricorrente ha utilizzato e si è basata su informazioni ottenute da un'altra società senza richiedere essa stessa informazioni al cliente, occorre ritenere che sia trascorso un lungo periodo senza che essa adottasse misure volte ad accertare che il cliente avesse lo status di soggetto con il quale una persona politicamente esposta intrattiene stretti legami e, pertanto, senza applicare i requisiti di vigilanza rafforzata. L'Ispettorato ha quindi ritenuto che la ricorrente non aveva applicato correttamente il sistema di controllo interno della clientela e che non aveva effettuato il relativo esame.
- 11 L'Ispettorato ha rilevato che il cliente della ricorrente era un soggetto con il quale una persona politicamente esposta intrattiene stretti legami, poiché svolgeva, contemporaneamente a una persona politicamente esposta, le mansioni di funzionario dell'organo esecutivo di un'associazione.
- 12 Il 18 luglio 2022 la ricorrente ha adito l'Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia) con un ricorso diretto all'annullamento della decisione dell'Ispettorato.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 13 La ricorrente sostiene di aver stipulato un contratto di condivisione di informazioni con la SIA Optibet, ai sensi del quale quest'ultima le ha fornito le informazioni necessarie per ottemperare ai requisiti della legge sulla prevenzione in relazione a qualsiasi giocatore che sia cliente della SIA Optibet e che successivamente sia diventato cliente della ricorrente. Pertanto, ritiene che non sarebbe stato necessario chiedere e verificare nuovamente le informazioni ottenute dalla SIA Optibet nei confronti di un determinato cliente, già cliente della società in questione, ma che dette informazioni potevano essere utilizzate anche nel rapporto d'affari tra la ricorrente e il cliente. Secondo la ricorrente, lo stesso vale per le decisioni dell'alta dirigenza relative a clienti comuni, in quanto la SIA Optibet e la ricorrente sono collegate.
- 14 La ricorrente ritiene che l'Ispettorato interpreti erroneamente il concetto di «altro rapporto stretto» di cui all'articolo 1, punto 18², della legge sulla prevenzione, ritenendo che il fatto che un cliente appartenga a un ente pubblico in cui lavora anche una persona politicamente esposta sia di per sé un motivo per ritenere che il cliente sia legato a una persona politicamente esposta. A suo avviso, per valutare l'esistenza di un siffatto rapporto è necessario procedere ad una valutazione individuale e complessa, nella quale tale circostanza non è l'unico fattore determinante dello status della persona in questione.
- 15 L'Ispettorato sottolinea che la legge sulla prevenzione non prevede la stipula di un contratto per la condivisione di informazioni tra operatori di giochi d'azzardo e lotterie. Sostiene che nel momento in cui ha instaurato un rapporto d'affari con la ricorrente, il cliente avrebbe posto fine al suo rapporto d'affari con la SIA Optibet, motivo per cui la ricorrente non poteva, a maggior ragione, utilizzare le informazioni ottenute dalla SIA Optibet. Di conseguenza, ritiene che tra la ricorrente e il cliente si sia instaurato un nuovo rapporto d'affari in mancanza di adeguata verifica. Secondo tale Ispettorato, la ricorrente e la SIA Optibet, in quanto operatori economici e titolari di un'autorizzazione per l'organizzazione di giochi d'azzardo in Lettonia, non sono vincolate dallo status giuridico di unico gruppo. Sostiene che la SIA Optibet, socia della ricorrente, è essa stessa un operatore di giochi d'azzardo autorizzato ed è soggetta alla legge sulla prevenzione: pertanto, ad essa si applicano gli stessi requisiti imposti alla ricorrente, e opera conformemente ai propri sistemi di controllo interno per garantire il rispetto di tale legge. A suo avviso, il quadro normativo non consente lo scambio dei dati dei clienti con un'altra impresa, il che comporterebbe che il destinatario delle informazioni sarebbe esonerato dall'adempiere ai suoi obblighi di legge. Solo gli enti creditizi e finanziari possono ricevere gli esiti dell'esame di un cliente. Secondo l'Ispettorato, l'essere stato per lungo tempo funzionario pubblico in seno a un organo esecutivo insieme a una persona cui è stato attribuito lo status di persona politicamente esposta può essere utilizzato dalla persona politicamente esposta come strumento per nascondere, con il concorso dell'altra persona, un uso abusivo dell'autorità pubblica a fini privati.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio

- 16 [1.] La nozione di «soggetto con il quale una persona politicamente esposta intrattiene stretti legami» è stata introdotta nella legge sulla prevenzione conformemente all'articolo 3, punto 11, della direttiva 2015/849, che reca la definizione di «soggetto con il quale le persone intrattengono notoriamente stretti legami». L'articolo 3, punto 11, della direttiva 2015/849 chiarisce cosa debba intendersi per «soggetto con il quale le persone intrattengono stretti legami» nel contesto di tale direttiva, vale a dire le persone fisiche che abbiano notoriamente qualsiasi altro stretto rapporto d'affari con una persona politicamente esposta. Pertanto, nel contesto della direttiva, affinché si possa ritenere che un soggetto intrattenga stretti legami con una persona politicamente esposta sono rilevanti solo i rapporti d'affari stretti. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1, punto 18², della legge sulla prevenzione un soggetto con il quale una persona politicamente esposta intrattiene stretti legami è quel soggetto che, generalmente, ha con detta persona uno stretto rapporto d'affari o altro rapporto stretto.
- 17 Secondo i chiarimenti forniti nelle Politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku vadības vadlīnijas (orientamenti sulla gestione del rischio di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo e di proliferazione nucleare relativo alle persone politicamente esposte, ai loro familiari e ai soggetti con i quali dette persone intrattengono stretti legami) elaborate dal Latvijas Republikas Finanšu izlūkošanas dienests (servizio informazioni finanziarie della Repubblica di Lettonia) con la nozione di «altro rapporto stretto» si intende un rapporto che può essere utilizzato dalla persona politicamente esposta come strumento per nascondere, con il concorso dell'altra persona, un uso abusivo dell'autorità pubblica a fini privati. In particolare, si considerano soggetti con i quali una persona politicamente esposta intrattiene stretti legami le persone che non fanno parte della cerchia familiare (ad esempio amici, ecc.), che sono membri eminenti dello stesso partito politico, ente pubblico o sindacato della persona politicamente esposta, ad esempio personalità notoriamente conosciute in società. In tale contesto, il criterio più importante è l'esistenza di uno «stretto rapporto», che può essere utilizzato dalla persona politicamente esposta come strumento per nascondere, con il concorso di tale altra persona, un uso abusivo dell'autorità pubblica a fini privati. Come si evince dagli orientamenti, si può ritenere che il fatto di appartenere ad uno stesso ente pubblico presupponga l'esistenza di uno stretto rapporto.
- 18 Da un lato, il fatto stesso che delle persone facciano parte di uno stesso ente pubblico è un fattore che presenta un maggior rischio di riciclaggio di capitali o di finanziamento del terrorismo, in particolare se una di tali persone occupa o ha occupato una carica politicamente rilevante o è una persona ampiamente nota o eminente nella società, poiché, come indicato al considerando 30 della direttiva 2015/849, il rischio è per sua natura variabile e le variabili possono, singolarmente o in combinazione fra loro, aumentare o diminuire il rischio potenziale. Tuttavia, occorre tenere presente che ciò non è sempre evidente,

poiché nei registri pubblici sono iscritti solo i funzionari, mentre negli enti composti da molti membri tali informazioni spesso non sono disponibili al pubblico. Inoltre, non esiste un registro pubblico in cui tutte le associazioni o gli enti pubblici siano tenuti a registrare e rendere pubblica l'identità dei loro membri.

- 19 Inoltre, la finalità, la struttura e le dimensioni degli enti pubblici sono fattori molto variabili che possono influire sulla probabilità che si verifichi un rischio. Sarebbe essenziale determinare lo status delle persone in questione e la loro reciproca interazione all'interno dell'ente (ad esempio, funzionario, membro, se esse possano o meno influenzare i processi, ecc.), il campo d'azione dell'ente pubblico (ad esempio, se tale ente abbia a che fare o meno con questioni relative a processi politici o finanziari) e altre circostanze. Tuttavia, allo stesso tempo, occorre tener conto del fatto che una siffatta valutazione potrebbe richiedere risorse supplementari da parte del soggetto obbligato, poiché solo attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni supplementari sarebbe possibile stabilire se persone appartenenti allo stesso ente pubblico abbiano tra loro un rapporto stretto.
- 20 Analogamente, nel contesto dei soggetti con i quale le persone politicamente esposte intrattengono stretti legami, è essenziale stabilire se uno di tali soggetti rivesta una delle cariche di cui all'articolo 3, punto 9, della direttiva 2015/849 che, come sottolinea tale articolo, non comprendono le cariche di livello medio o inferiore. Inoltre, tale articolo stabilisce che una persona politicamente esposta non è qualsiasi persona nota ed eminente nell'ambito pubblico, bensì quella che soddisfa le previsioni di tale articolo e che ha lo status di alto funzionario. Ne consegue che, per dichiarare che un soggetto ha rapporti con una persona politicamente esposta, non è sufficiente dimostrare che tale persona sia nota al pubblico o ricopra o abbia ricoperto una carica che potrebbe rientrare tra quelle elencate all'articolo 3, punto 9, della direttiva 2015/849, se non si dimostra che si tratta di una carica di alto livello. Ciò richiede una valutazione individuale.
- 21 Occorrerebbe quindi chiarire se l'articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che un singolo può essere considerato un soggetto con il quale una persona politicamente esposta intrattiene stretti legami per il solo fatto che tali persone fanno parte di uno stesso ente pubblico, senza valutare nessun'altra circostanza, in particolare se la persona in questione rivesta o abbia rivestito una carica che può corrispondere a quelle menzionate all'articolo 3, punto 9, della direttiva 2015/849, senza, inoltre, determinare se detta carica corrisponde a una funzione di alto livello.
- 22 [2.] Secondo il considerando 35 della direttiva 2015/849, per evitare il ripetersi delle procedure d'identificazione dei clienti, è opportuno consentire che i clienti la cui identificazione sia già stata effettuata altrove vengano accettati dai soggetti obbligati.
- 23 Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, di detta direttiva, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati appartenenti a un gruppo attuino politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche in materia di condivisione delle

informazioni all'interno del gruppo a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Tali politiche e procedure sono attuate in maniera efficace a livello di succursali e filiazioni controllate a maggioranza situate negli Stati membri e in paesi terzi. Dal canto suo, l'articolo 45, paragrafo 8, della direttiva 2015/849 prevede che gli Stati membri provvedono affinché sia consentita la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo.

- 24 Si deve pertanto concludere che le imprese appartenenti allo stesso gruppo, come la ricorrente e la SIA Optibet, hanno non solo il diritto ma anche l'obbligo di condividere informazioni, in particolare stipulando accordi di condivisione di informazioni e garantendo il flusso reciproco di informazioni e la possibilità di avvalersene reciprocamente. Inoltre, gli Stati membri hanno l'obbligo di provvedere affinché detta condivisione delle informazioni all'interno del gruppo sia consentita e sufficiente per ritenere che il soggetto obbligato interessato abbia proceduto all'esame del suo cliente. L'attribuzione di tale diritto a qualsiasi soggetto obbligato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 (non solo agli enti creditizi e agli istituti finanziari), da un lato, consente di evitare la ripetizione (all'interno di un gruppo di imprese) delle procedure di identificazione dei clienti nel merito e, dall'altro, garantisce un uso efficiente dei fondi per le imprese del gruppo.
- 25 L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 prevede le misure di adeguata verifica della clientela che, conformemente al paragrafo 2 di tale articolo, devono essere applicate dai soggetti obbligati. Allo stesso tempo, però, il paragrafo 2 dell'articolo citato prevede che i soggetti obbligati possono calibrare la portata di dette misure in funzione del rischio. Di conseguenza, secondo il giudice del rinvio, quanto sopra consente di avvalersi delle informazioni ottenute in seguito allo scambio di informazioni all'interno del gruppo di imprese ai fini dei clienti comuni. Secondo il predetto giudice, ciò è confermato dall'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2015/849, che prevede che gli Stati membri vietano ai soggetti obbligati di ricorrere a terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, nonché che gli Stati membri possono esonerare da tale divieto le succursali e le filiazioni controllate a maggioranza di soggetti obbligati aventi sede nell'Unione qualora dette succursali e filiazioni controllate a maggioranza si conformino pienamente alle politiche e procedure a livello di gruppo a norma dell'articolo 45. La direttiva, pertanto, consente la circolazione reciproca delle informazioni e la possibilità di avvalersene reciprocamente quando dette informazioni siano ottenute e utilizzate all'interno di un gruppo di imprese e in particolare quando siano ottenute da un'impresa del gruppo la cui sede non si trova in un paese terzo ad alto rischio.
- 26 Dal canto suo, l'articolo 5 della direttiva 2015/849 prevede che per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono stabilire disposizioni più rigorose, il che significa, a sua volta, che uno Stato membro può effettivamente restringere il novero dei soggetti obbligati ai quali riconosce i diritti previsti all'articolo 45, paragrafo 8, della direttiva 2015/849.

- 27 [3.] Alla luce delle considerazioni che precedono, è altresì importante chiarire se l'articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l'articolo 3, punti 12 e 15, della medesima direttiva, consenta inoltre di utilizzare tali informazioni o decisioni e di avvalersene in più imprese appartenenti allo stesso gruppo, laddove si tratti di decisioni adottate nell'ambito del gruppo dall'alta dirigenza di un'impresa appartenente al gruppo.
- 28 [4.] Ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2015/849, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati adottino opportune misure volte a individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio. Tali misure sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati. Le valutazioni del rischio di cui al paragrafo 1 sono documentate, aggiornate e messe a disposizione delle pertinenti autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione interessati.
- 29 Ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2015/849, il soggetto obbligato deve applicare le misure di adeguata verifica della clientela, in particolare, quando instaurano un rapporto d'affari, qualora vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati del cliente precedentemente ottenuti, e, per i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, laddove all'incasso delle vincite, all'atto della puntata, o in entrambe le occasioni, l'operazione sia di importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate. Inoltre, l'articolo 14, paragrafo 5, di detta direttiva dispone che gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, in funzione del rischio, compreso il caso di modifica della situazione del cliente.
- 30 Dall'articolo 11¹, paragrafi 1, 2 e 7, della legge sulla prevenzione risulta che, ai sensi di tale legge, il soggetto obbligato è tenuto ad aggiornare i dati del cliente conformemente alla valutazione dei rischi di quest'ultimo, e almeno una volta ogni cinque anni.
- 31 Di conseguenza, il suddetto quadro normativo prevede che le misure di adeguata verifica della clientela siano applicate ove si individui un rischio, ma con una frequenza non inferiore a quella prevista dal quadro nazionale.
- 32 La ricorrente ritiene che l'applicazione dell'adeguata verifica della clientela esistente (compresa quella per la quale sono disponibili informazioni nell'ambito del gruppo di imprese) prima della scadenza fissata dalla normativa si basi su una valutazione dei rischi. A suo avviso, se, in sede di valutazione di un cliente, il soggetto obbligato non ha rilevato l'esistenza di rischi, ma tali rischi si manifestano effettivamente in un secondo momento, prima della scadenza per l'aggiornamento dei dati del cliente, e il soggetto obbligato non può essere informato di tali rischi, esso non è tenuto ad applicare in anticipo le misure di adeguata verifica della clientela ai clienti già esistenti.

- 33 La Corte di giustizia ha precisato che l'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849, letto in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, della stessa, deve essere interpretato nel senso che i soggetti obbligati sono tenuti ad adottare, sulla base di una valutazione dei rischi aggiornata, misure di adeguata verifica, se del caso di natura rafforzata, nei confronti di un cliente esistente, qualora ciò appaia opportuno, in particolare in presenza di una modifica significativa della situazione di tale cliente, e ciò indipendentemente dal fatto che il termine massimo fissato dal diritto nazionale per effettuare una nuova valutazione del rischio relativo a detto cliente non sia ancora scaduto (sentenza del 17 novembre 2022, Rodl & Partner, C-562/20, EU:C:2022:883, punto 91).
- 34 Tuttavia, in questo chiarimento, la Corte non risponde alla domanda su come procedere nel caso in cui il soggetto obbligato non fosse a conoscenza di altre nuove circostanze relative al cliente in questione che avrebbero potuto influire sulla valutazione del rischio di tale cliente.
- 35 Occorre quindi sollevare la quinta questione pregiudiziale.
- 36 [5.] Inoltre, poiché gli obblighi imposti ai soggetti obbligati devono essere proporzionati, occorre sollevare la sesta questione pregiudiziale.

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE